

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 24/11/2020

FATTO

I ricorrenti, con due distinti ricorsi, espongono di essere coeredi di cointestatari deceduti, in relazione a “taluni” buoni fruttiferi postali, muniti di clausola con pari facoltà di rimborso ed emessi tra il novembre 1993 e il luglio 1994. Esperiti infruttuosamente i reclami, chiedono di riscuotere la quota dei predetti BFP (corrispondente a euro 48.805,10), “oltre i maturati interessi come per legge, anche in [as]senza di quietanza congiunta de[gli altri] coeredi/cointestatari”.

L’intermediario si costituisce nel solo ricorso prot. n. 818325/2020; nelle proprie controdeduzioni questi ha contestato la richiesta del ricorrente, rilevando, innanzitutto, che i buoni oggetto di ricorso, essendo cointestati a persona deceduta, sono caduti in successione, “pertanto c’è una materiale impossibilità di procedere allo svincolo delle somme oggetto dei Buoni, in quanto con la sopravvenuta morte del secondo titolare viene meno la pari facoltà di rimborso in favore del singolo cointestatario”. Rileva altresì che la clausola PFR diviene inefficace in quanto ai fini del rimborso è necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto ex DPR 156/1973 e DPR 256/1989; Precisa che il DM Tesoro 19/12/2000 di abrogazione della citata normativa prevede espressamente una ultrattività della stessa per i BFP emessi in data anteriore, quali quelli del caso in esame. Aggiunge che i BFP sono titoli indivisibili e non ne è ammesso il rimborso parziale.

L’intermediario ha chiesto quindi il rigetto dei ricorsi.

Con le proprie repliche, i ricorrenti hanno contestato le eccezioni preliminari formulate dalla resistente, insistendo nell’accoglimento della domanda.



Si precisa che i predetti ricorsi venivano chiamati alla riunione di questo Collegio svoltasi in data 3.11.2020 e che in tale occasione, la procedura veniva sospesa dovendosi attendere la decisione del Collegio di coordinamento, chiamato a dirimere il contrasto tra l'ordinanza n. 11137/20 della Suprema Corte e i precedenti orientamenti dell'Arbitro in tema di legittimità del cointestatario a riscuotere un buono fruttifero postale emesso con pari facoltà di rimborso.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti dai ricorrenti, attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva sussistenti tra le fattispecie sottoposte all'esame del Collegio.

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento del diritto al rimborso da parte di coeredi di soggetti cointestatari di titoli emessi nel periodo tra il 1993 ed il 1994.

Va in particolare rilevato che i buoni oggetto della richiesta di rimborso (indeterminata per quanto si dirà infra), emessi con pari facoltà di rimborso, risultano cointestati a soggetti deceduti, di cui i ricorrenti sono coeredi, in virtù di due denunce di successione depositate entrambe in uno dei due ricorsi; in relazione ad una di esse, si rilevano comunque ulteriori legittimati che non aderiscono al ricorso. Tanto precisato, l'intermediario ha negato il diritto alla riscossione dei titoli, stante l'assenza di una quietanza congiunta di tutti gli eredi.

In argomento, premesse le dichiarazioni di successione di cui vi è evidenza in atti, relative ad entrambi i cointestatari, va richiamato il principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/2020, secondo cui, fatta salva la necessità della quietanza congiunta dei coeredi in caso di opposizione di un coerede, "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari".

Ciò chiarito, è necessario rilevare che i due ricorsi appaiono preceduti da un solo reclamo, atteso che di tale prodromico atto si ha il relativo riscontro nel solo procedimento n. 818333/20, con la conseguenza che il ricorso n. 813325/2020 deve ritenersi inammissibile in assenza del preventivo reclamo, secondo l'orientamento pacifico di questo Arbitro, precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5304/2013).

Né potrà sanare tale essenziale carenza la precisazione dei ricorrenti, contenuta in una nota pervenuta nel procedimento, per cui uno dei due ricorsi sarebbe strumentale all'altro, al fine di integrare le allegazioni istruttorie.

Ma la domanda dei ricorrenti non merita di essere accolta, anche alla luce dell'eccessiva indeterminazione e genericità della stessa, formulata nei ricorsi in oggetto, inidonea dunque all'accoglimento della domanda.

Orbene, pur se i ricorrenti dichiarano, con una nota inviata nel procedimento, che i ricorsi hanno ad oggetto una "...unica domanda, formulata nell'interesse del [ricorrente] avverso l'intermediario [...] e che il secondo ricorso, protocollato al n. 818333/2020, e per il quale sono state versate le spese di avvio, è stato trasmesso al fine di integrare le allegazioni documentali, attesa l'incapienza della busta telematica mediante la quale è stata operata la trasmissione del primo ricorso n. 818325/2020...." i ricorsi risultano avere un diverso oggetto: difatti mentre quello n. 818325 risulta corredato della copia fronte retro di n. 22 buoni serie 57/112, in relazione al procedimento n. 818333 i ricorrenti hanno prodotto solo 17 di essi. Tuttavia, nell'unico reclamo manca del tutto la precisazione dell'oggetto della domanda, posto che esso fa rinvio sic et simpliciter alla "allegata dichiarazione di successione..."



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, il procuratore dei ricorrenti non tiene conto evidentemente della circostanza che in allegato ai ricorsi sono depositate due dichiarazioni di successione (relative ai cointestatari deceduti), ove, vi sono elencati ben 39 buoni tra i beni caduti in successione, a fronte della allegazione di 22 titoli in un ricorso e di 17 buoni nell'altro.

Tali evidenti circostanze rendono la domanda assolutamente indeterminata e lacunosa oltre che inidonea all'accoglimento della pretesa formulata, già viziata dalla carenza di uno dei reclami propedeutici alla proposizione di autonomo ricorso; né a compensare le lacune potrà esser sufficiente la dichiarazione della strumentalità di un ricorso all'altro, come dichiarato nella nota allegata al procedimento.

In considerazione di quanto precede, il Collegio respinge i ricorsi.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie i ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO